

FORUM DI PREVENZIONE INCENDI

Il nuovo decreto “10 marzo 98”

Milano, 26 settembre 2013

Dott. Ing. Sergio Inzerillo





Nuovo D.M. 10.03.1998

La proposta di norma è stata redatta da un gruppo di lavoro istituito dalla Direzione Centrale per la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Il testo potrà subire modifiche, essendo attualmente in corso l'iter legislativo.

Come strategia di base, la nuova norma tende a non stravolgere il precedente impianto normativo, ma ad aggiornare il decreto esistente con le novità che si sono susseguite dall'entrata in vigore dello stesso (Direttive Europee, D.Lgs. 81/08, D.P.R. 151/11, Accordi Stato Regione, Circolari MI, ecc.). Si è colta l'occasione per colmare alcune lacune, ovvero, chiarire meglio alcuni concetti.

La diffusione della bozza del testo di legge è vietata fino alla pubblicazione sulla G.U.



Dott. Ing. Sergio Inzerillo


Art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/08

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, **i Ministri dell'Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale**, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;

- b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.



Obiettivi

NUOVO ARTICOLATO

- Art. 1. - Oggetto - Campo di applicazione
- Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio
- Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
- Art. 4. - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- Art. 5. - Gestione dell'emergenza in caso di incendio
- Art. 6. - Designazione degli addetti al servizio antincendio
- Art. 7. - Formazione *ed aggiornamento* degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- Art. 8. – Soggetti formatori e modalità di svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento**
- Art. 9. - Disposizioni transitorie e finali
- Art.10. - Entrata in vigore

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO I	CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
ALLEGATO II	MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI
ALLEGATO III	MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE ED ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO
ALLEGATO IV	MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO
ALLEGATO V	ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
ALLEGATO VI	CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
ALLEGATO VII	INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO
ALLEGATO VIII	PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO
ALLEGATO IX	CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITA'.
ALLEGATO X	LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3

Art. 1. Oggetto - Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.

Art. 1. - Oggetto - Campo di applicazione


1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto **dell'art. 46 comma 3 del d.lgs. 81/08**, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 – Titolo II del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito denominato decreto legislativo n. 81/08.

Art. 1. Oggetto - Campo di applicazione

3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 1. Oggetto - Campo di applicazione

3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 81/08 e per le attività industriali di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e **8.**



QUINDI limitatamente agli obblighi di tipo gestionale e formativo

Art. 2. Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento **Parte integrante del DVR**, del decreto legislativo n. 626/1994.

2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i **nominativi dei lavoratori incaricati** dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.

3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.
La novità riguarda il richiamo esplicito a tener conto, nel procedimento di valutazione del rischio incendio, della presenza di persone con limitazioni permanenti o temporanee alle capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie, che a vario titolo possono accedere agli ambienti identificati come luoghi di lavoro.

4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:

- livello di rischio elevato;
- livello di rischio medio;
- livello di rischio basso.

L'esplosione è una combustione/incendio veloce; si è creato un collegamento tra la valutazione dei rischi di incendio e quella del rischio esplosione)

Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art.17 comma 1 lett. a del decreto legislativo n. 81/2008.

2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i **nominativi dei lavoratori incaricati** dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 81/2008.

3. La valutazione dei rischi di incendio deve essere effettuata in conformità a criteri **consolidati e riconosciuti, per tutti i lavoratori, anche con limitazioni permanenti o temporanee alle capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie, che a vario titolo possono accedere agli ambienti identificati come luoghi di lavoro; i criteri di cui all'allegato I si considerano adeguati.**

4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:

- livello di rischio elevato;
- livello di rischio medio;
- livello di rischio basso.

Modifica formale

5. La valutazione dei rischi di incendio deve essere coerente e **complementare** con la valutazione del **rischio esplosione**, in **conformità con l'art. 17 del decreto legislativo n. 81/2008**

– Protezione da atmosfere esplosive.

Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

Per l'esodo delle persone è esplicitato che non si faccia riferimento ai soli lavoratori, ma anche agli avventori. Vengono introdotte, per la prima volta in maniera esplicita, le misure di PROTEZIONE PASSIVA da adottare.

- a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
- b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 63 del decreto legislativo 81/08 per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio in funzione dell'affollamento, tenendo conto anche delle altre misure di protezione passiva e attiva in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;

c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di

Misura riportata nel DPR n. 246 del 21 aprile 1993, in attuazione del Regolamento di attuazione della DIRETTIVA 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, ai requisiti essenziali - Allegato A:
2) Sicurezza in caso d'incendio - Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da garantire, in caso di incendio:.....
- la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.)

Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

- a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
- b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 63 del decreto legislativo 81/08 per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio in funzione dell'affollamento, tenendo conto anche delle altre misure di protezione passiva e attiva in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;

c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;

d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;

e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.

g) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio (segue)

2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f)

Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio (segue)

2. Per le attività elencate all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, le disposizioni di cui al comma precedente del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e), f) e g), **fatto salvo quanto specificato nell'allegato I.**

a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;

e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;

f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.

g) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza

Art. 4. Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

L'art. 6 comma 2 del D.P.R.151/11 che prevede la tenuta del registro, si applica ad attività non soggette al d.lgs.81/08, cioè "per i non luoghi di lavoro". Es.: centrale termica.

L'art. 30 del D.lgs n. 81/08: il modello di organizzazione e di gestione idoneo può avere efficacia esimente della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Art. 4. - Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sui sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante o dall'installatore.

2. Il datore di lavoro deve attuare la **sorveglianza**, il **controllo**, e la **manutenzione** delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 1, eventualmente attraverso un modello di organizzazione o gestione di cui all'**art. 30 del D.lgs n. 81/2008**.

3. Le attività di cui ai commi precedenti dovranno essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.



IMPORTANTE

Art. 5. Gestione dell'emergenza in caso di incendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.

Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3 c.2 del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Art. 5.- Gestione dell'emergenza in caso di incendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.

2. Ad eccezione degli esercizi aperti al pubblico caratterizzati da un affollamento superiore a 50 persone per i quali il Datore di Lavoro è tenuto alla redazione di un piano di emergenza semplificato di cui al punto 8.4 dell'allegato VIII, nonché delle aziende di cui all'art. 3 comma 2 del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 lavoratori, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure devono essere, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.

Art. 6. Designazione degli addetti al servizio antincendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto.

IMP

Art. 6. - Designazione degli addetti al servizio antincendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, il datore di lavoro designa i **lavoratori** incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati **“addetti al servizio antincendio”**, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 81/2008, o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del decreto suddetto. Il servizio antincendio deve essere **di norma** sempre presente durante l'esercizio dell'attività, in particolare quando ricorrono condizioni di rischio per i lavoratori e le persone a qualunque titolo presenti, salvo che non sia dimostrata attraverso apposita specifica valutazione, l'adozione e l'efficace attuazione di misure che non espongono i lavoratori e le persone presenti al rischio di incendio...

Art. 6. Designazione degli addetti al servizio antincendio (segue)

2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7.
3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità' tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da Apposita attestazione la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

viene ribadito quanto previsto dall'art. 37 comma 9 del D.lgs 81/2008

Art. 6. - Designazione degli addetti al servizio antincendio (segue)

2. I lavoratori designati devono frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento di cui al successivo art. 7.

Viene riportato nell'articolo successivo

Art. 7. Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.

**Attestato di idoneità tecnica:
ALLEGATO X**

Art. 7 Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori "addetti al servizio antincendio", secondo quanto previsto nell'allegato IX.

2. Per le attività di cui **all'allegato X**, è previsto che gli addetti al servizio antincendio conseguano **l'attestato di idoneità tecnica**, previo superamento di prova tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

3. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

4. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 comma 9 del d.lgs. 81/08 e smi, gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici **corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale**, secondo quanto previsto nell'allegato IX.

**Ci si è uniformati alla
periodicità dei corsi fissata
per le altre figure
dell'organigramma aziendale
della sicurezza**

Art. 7. Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

Art. 7 Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

5. E' ammesso il ricorso alla formazione in modalità **e-learning**, limitatamente alla parte teorica del corso di formazione per attività a rischio di incendio basso, secondo le modalità stabilite nell'allegato I degli accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011.


Art. 8 - “Soggetti formatori e modalità di svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento”

1. I corsi di formazione di cui al precedente articolo possono essere svolti, oltre che dal **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche da soggetti pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti** di cui al comma 3. I corsi di formazione possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui al comma 3, oppure avvalendosi di lavoratori dell’azienda in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
2. Per le attività ove è previsto il **servizio di vigilanza antincendio (*)** di cui all’art. 14 del d.lgs. 139/06, i corsi di formazione ed aggiornamento per addetti al servizio antincendio devono essere effettuati dal C.N.VV.F.

()Art. 14 comma 2 lett. 1 del d.lgs.139/06 - I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico.*

Art. 8. Soggetti formatori e modalità di svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento (segue)

3. I docenti devono possedere una esperienza come formatori in materia antincendio, di almeno novanta ore, ovvero, avere frequentato con esito positivo un **corso di formazione per formatori** erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 14 d.lgs 139/2006 comma 2 lettera g) secondo modalità che saranno definite con apposito decreto del Ministero dell'Interno. I soggetti formatori dovranno fornire, su richiesta dell'organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge. Per i docenti della parte teorica è richiesto almeno il possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico.



Inserimento di alcuni "paletti" a tempo

Art. 8. Soggetti formatori e modalità di svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento (segue)

4. I soggetti formatori devono **correlare i contenuti minimi** dei corsi di formazione e di aggiornamento per addetti al servizio antincendio di cui all'allegato IX, alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli **specifici compiti** affidati ai lavoratori.
5. Ai partecipanti deve essere fornito **materiale didattico** esaustivo dei temi trattati durante la fase d'aula e, comunque, idoneo a consentire un'adeguata preparazione sugli argomenti sviluppati. Per garantire efficacia e profitto nello svolgimento del corso di formazione e di aggiornamento, ciascuna classe deve essere composta da un numero non superiore a **trenta discenti**.
6. Al termine dei corsi di formazione ed aggiornamento di cui al presente articolo, l'addetto al servizio antincendio dovrà, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, superare una **verifica di apprendimento**, anche da effettuarsi con test. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze degli addetti al servizio antincendio acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

In precedenza 26

Novità in linea con sentenze della cassazione. Effettività della formazione

Art. 8. Soggetti formatori e modalità di svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento (segue)

7. Gli attestati di frequenza vengono rilasciati dal soggetto formatore a seguito del superamento della prova di verifica.
8. I soggetti formatori devono conservare agli atti e tenere a disposizione degli organi di vigilanza per almeno 10 anni, la documentazione da cui si evincano, per ogni corso di formazione e di aggiornamento effettuato, il periodo di svolgimento, i dati anagrafici dei candidati che hanno partecipato al corso, con i relativi fogli firma dei discenti e dei docenti, la verifica di apprendimento ed il luogo ove è stata effettuata l'esercitazione pratica di cui all'allegato IX.

Art. 9. “Disposizioni transitorie e finali”

1. In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di cui all’art. 7 del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio che abbiano frequentato – **entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto** – corsi di formazione comprovati da specifica documentazione, rispettosi delle indicazioni di cui all’allegato IX del D.M. 10/3/98.
2. **L’obbligo di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dovrà essere ottemperata entro 12 mesi.**
3. Il requisito dei soggetti formatori di cui all’art. 8 comma 3 può essere conseguito **entro 3 anni** dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore **180 giorni** dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ELENCO ALLEGATI

- ALLEGATO I** CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
- ALLEGATO II** MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI
- ALLEGATO III** MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE ED ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO
- ALLEGATO IV** MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO
- ALLEGATO V** ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
- ALLEGATO VI** CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
- ALLEGATO VII** INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO
- ALLEGATO VIII** PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO
- ALLEGATO IX** CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITA'.
- ALLEGATO X** LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3

PRINCIPALI NOVITA' PRESENTI NEGLI ALLEGATI

1. Aggiornamenti e/o modifiche di numerosi punti degli allegati;
2. Introduzione esplicita di alcune definizioni e/o concetti (es. sorveglianza, compiti degli addetti, compartimentazione, resistenza al fuoco, reazione al fuoco, spazio calmo, spazio di rifugio, corridoio cieco, scala di emergenza esterna, ecc.);
3. Indicazioni in vari allegati, sulla valutazione dei rischi nell'ipotesi di presenza di persone con disabilità (es. elaborazione di modalità di segnalazione che utilizzino più canali sensoriali, segnaletica indicante le vie di uscita, la mobilità in caso di emergenza, la percezione dell'allarme e del pericolo, l'individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza, ecc);
4. Si introduce il concetto di aggiornamento dei corsi di formazione e di addestramento del personale, di "personalizzazione" della formazione e di "specializzazione" del formatore;
5. Si obbliga il soggetto formatore ad effettuare una dimostrazione pratica, al fine di fare acquisire all'addetto (anche per una attività a rischio di incendio basso), la capacità di utilizzare almeno un estintore.

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO ALLEGATO IX



ALLEGATO IX


9.2 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto.

A **titolo esemplificativo e non esaustivo** si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) attività ricadenti nella **categoria C dell'allegato I** al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151,
- c) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- d) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel **corso 3**.



Si stanno ancora valutando alcuni aspetti tecnico-economici connessi alla formazione degli addetti





Nuovo D.M. 10.03.1998

9.3 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

- a)** i luoghi di lavoro ricadenti nelle **categorie A e B** dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n 151;
- b)** i **cantieri temporanei** e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del **corso 2**.



Dott. Ing. Sergio Inzerillo

9.4 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del **corso 1**.

LUOGHI DI LAVORO OVE È PREVISTO CHE GLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO CONSEGUANO L'ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) attività ricadenti nelle categorie **B e C** dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n 151;
- c) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- d) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi

9.6 - CONTENUTI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO

CORSO 1: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 2 ORE)

ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)

- Presa visione delle misure di sorveglianza di cui all'allegato VI del presente decreto e chiarimenti sugli estintori portatili;
 - **istruzioni** sull'uso degli estintori portatili tramite dimostrazione pratica
- VERIFICA**

CORSO 2: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 5 ORE).

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA)

- Principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio,
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA)

- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.

3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)

- Presa visione delle misure di sorveglianza di cui all'allegato VI del presente decreto e chiarimenti sugli estintori portatili;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti

VERIFICA

CORSO 3: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (DURATA 8 ORE)**1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE)**

- Principi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE)

- Le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza;

3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)

- Presa visione delle misure di sorveglianza di cui all'allegato VI del presente decreto e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

VERIFICA

LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 7, COMMA 2

Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del presente Decreto è previsto che gli addetti al servizio antincendio conseguano **l'attestato di idoneità tecnica** di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 6 e 8 del **decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334** e successive modifiche ed integrazioni;
- b) attività ricadenti nelle **categorie B e C dell'allegato I** al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n 151
- c) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- d) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi